

GIANMARIA F. AJANI

IL DIRITTO ITALIANO IN ALBANIA

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il diritto privato e il codice civile del 1928. – 3. L'indipendenza e la fase socialista. – 4. Verso la terza codificazione. – 5. Le scelte dei codificatori. - 5.1 Ammodernamento o ricodificazione? - 5.2. Un codice definitivo e non transitorio. - 5.3. I modelli per il nuovo codice. – 6. L'ispirazione italiana.

1. Complessa è la storia recente dell'Albania: ottenuta l'indipendenza dall'impero ottomano nel 1912, il paese conosce dapprima una serie di governi instabili, quindi l'instaurarsi del Regno di Ahmet Zogu (1928-1939), la dominazione italiana (1939-1943), l'occupazione tedesca (1943-1945). Dalla liberazione nazionale nel 1945 alla nascita della Repubblica Popolare albanese nel 1946, sotto la guida di Enver Hoxha, il passo è brevissimo. La nuova Repubblica aderisce ai più stretti canoni delle dottrine marxiste-leniniste, abbracciandone una versione che la porterà a isolarsi economicamente e politicamente dal contesto internazionale, incluso quello dei paesi dell'area socialista. L'isolamento si sgela negli anni novanta, quando la dissoluzione dell'Unione Sovietica porta il paese alla riapertura nei confronti del mondo esterno e alla transizione verso un'economia di mercato.

Complessa è anche la storia del diritto privato albanese: una storia che fonde regole di matrice consuetudinaria e regole imposte, creazioni autoctone e trapianti giuridici, dottrine socialiste e ideologie neolibériste. È una storia che si sviluppa a stretto contatto, e più volte si intreccia con quella italiana. Scopo di questo breve saggio è mettere in luce la continua influenza italiana sul diritto albanese, dall'indipendenza del paese fino ai giorni nostri. A tal fine, analizzeremo dapprima le evoluzioni recenti del diritto privato albanese, esaminando la codificazione civile del 1928 (par. 2), l'instaurarsi del regime socialista e la seconda codificazione civile del 1981 (par. 3), e infine la transizione verso un'economia di mercato, segnata dall'adozione di un terzo Codice civile nel 1994 (par. 4). È proprio sul processo che ha portato all'approvazione di quest'ultimo Codice (par. 5), nonché sui modelli principali che ne hanno

ispirato i contenuti, che si soffermerà con particolare attenzione la nostra analisi.

2. Fino al 1912, l'Albania costituiva parte integrante (benché indomita) dell'impero Ottomano. L'insieme del diritto privato era affidato a un corpo di regole non sistematizzate, che comprendevano la legislazione civile turca (Mejella) e diversi statuti personali relativi soprattutto al diritto delle successioni e della famiglia, che si applicavano in maniera differenziata alle comunità musulmane, cattoliche e ortodosse.

Dopo l'indipendenza dal dominio Ottomano, ottenuta nel 1912, lo Stato albanese ha mantenuto in vigore tale coacervo di regole fino al 1928, anno in cui il neo-nato stato albanese si dota del suo primo Codice civile. Si tratta di un codice profondamente legato alla cultura italo-francese: suoi modelli ispiratori furono il Code civil francese del 1804 e quello italiano del 1865, oltre che il Progetto italo-francese di un Codice delle obbligazioni e dei contratti del 1927¹. Qualche isolata disposizione era stata tratta dal Codice civile e dal Codice delle obbligazioni svizzero. Poiché il codice, come era comune al tempo, non si occupava del diritto commerciale e societario, l'Albania adottò nel 1932 un Codice di commercio sulla base di un progetto preparato dal professore italiano Cesare Vivante.

3. Dopo la seconda guerra mondiale e la rinnovata indipendenza, lo stato albanese si incamminò verso l'edificazione di un'economia dirigista di stampo socialista.

Sul piano giuridico, il passaggio a un regime socialista si è dapprima concretato nell'adozione di una serie di leggi speciali, che hanno eroso l'applicabilità generale del codice civile: la legge sulla parte generale del diritto civile è del 2 aprile 1955, la legge sulla proprietà del 6 giugno 1955, la legge sulle obbligazioni del 15 novembre 1956². La legislazione di questo periodo si allontana progressivamente dall'influenza francese,

¹ Basti confrontare, al riguardo, gli artt. 1-270 del Progetto cogli articoli 1076-1320 del Codice civile del 1928 sulle obbligazioni in generale. Il Codice civile albanese del 1928 fu tradotto in italiano e pubblicato dieci anni dopo la sua approvazione da Emid Tedeschini, al tempo magistrato a Shkodra. Tedeschini fu anche l'autore di una traduzione in Italiano del Codice commerciale albanese del 1932, traduzione pubblicata a Trieste nel 1941.

² Maggiori riferimenti in B.T. BLAGOJEVIC, *Albania*, in *1 Int'l Enc. Comp. L.*, National Reports, 1971, 9-16.

e si orienta piuttosto verso l'area culturale tedesca, mediata dal modello sovietico.

Porta i segni di tale definitivo spostamento di attenzione il Codice civile di cui l'Albania si doterà nel 1981. Sul piano tecnico, il Codice del 1981 era largamente ispirato alle dottrine marxiste-leniniste, e raccoglieva perciò molti elementi propri ai modelli sovietici dell'Europa orientale – fra i quali, ad esempio, la proprietà statale dei mezzi di produzione, il monopolio statale nella gestione dei servizi, la pianificazione centralizzata della produzione e del commercio. Ma il codice del 1981 recava altresì un'impronta tipicamente germanica (più precisamente: della pandettistica tedesca), tratto del resto comune alle codificazioni di molti paesi socialisti³. Ne sono evidenza il comparire di una trattazione dedicata alla 'parte generale' del diritto civile, alcune tecnicità riguardo al trasferimento di proprietà, nonché l'emergere della nozione di 'negozio giuridico' (*Rechtsgeschäft*).

4. A partire dalla metà degli anni '90 l'Albania ha registrato una fondamentale inversione di rotta, che ha progressivamente comportato l'abbandono di un sistema economico centralizzato e dirigista a favore di un modello di economia di tipo capitalistico⁴. Come altri paesi ex-socialisti, l'Albania si è rivolta alla comunità internazionale per avere l'assistenza tecnica necessaria a promuovere un quadro giuridico che favorisse questa transizione.

In molti hanno risposto all'appello. Oltre a vari programmi finanziati dal Fondo Monetario Internazionale⁵ e dalla Banca Mondiale, hanno partecipato a progetti di sostegno alle riforme giuridiche i governi tedesco, olandese e italiano, l'American Bar Association, la Fondazione Soros e l'International Development Law Institute, nonché singole università europee⁶. Le finalità cui miravano i programmi sostenuti da queste istitu-

³ O.S. IOFFE, *Soviet Civil Law*, The Hague, 1988, 15.

⁴ E. BIBERAJ, *Albania at the Crossroads, Problems of Communism*, Sept.-Oct. 1991, 4.

⁵ Fra questi, appunto, il progetto di ricodificazione del diritto civile, iniziato nel gennaio 1992 sotto gli auspici del Legal Department del Fondo Monetario Internazionale, e condotto, oltre che dall'autore di questo saggio, dai professori Mauro Bussani e Michele Graziadei, quali componenti della Commissione per la ricodificazione presso il Ministero della Giustizia albanese. Il progetto, come si dirà *infra*, è stato successivamente adottato dal Consiglio d'Europa, e si è concluso con l'adozione, nel 1994, del nuovo codice.

⁶ Ad esempio, nell'ottobre del 1992 la facoltà di diritto dell'Università di Tirana è

zioni erano svariate fra loro: il Ministero italiano della giustizia aveva ad esempio creato un programma di addestramento per giudici e ufficiali giudiziari; il progetto 'Human Rights in Albania' istituito dal governo olandese tendeva al rafforzamento della cultura dei diritti umani; la 'Task Force Albania' creata dal Consiglio d'Europa promuoveva invece l'educazione professionale del ceto giudiziario, la riforma del sistema penale e penitenziario, e la redazione di nuovi codici. Il risultato netto di tale profluvio di forme di assistenza è stato il moltiplicarsi delle missioni di accademici ed esperti giuridici stranieri in Albania. Parallelamente sono state finanziate visite e soggiorni all'estero da parte degli studiosi albanesi affinché questi potessero esplorare e acquisire familiarità con modelli giuridici alternativi⁷.

Sul piano delle riforme, la priorità venne inizialmente data all'approvazione di decreti, leggi e regole a carattere transitorio che liberalizzassero gli investimenti esteri di capitale e la partecipazione straniera alle imprese locali. Altri interventi vennero destinati al settore dell'agricoltura, con particolare riguardo alla redistribuzione dei diritti di proprietà e sfruttamento della terra⁸. A dare fondamento e legittimazione a que-

entrata a far parte di un progetto triennale con le facoltà di diritto dell'Università di Trento e Leiden entro il programma europeo TEMPUS.

⁷ *Law in Transition. A Newsletter on Legal Cooperation & Training from the EBRD*, Autumn 1992 No. 2; Winter 1992/93 Nos. 2-4.

⁸ Il primo intervento di riforma degli assetti fondiari era stato approvato dal re Zogu nel 1930, ma non aveva prodotto risultati di particolare effetto. Di maggiore rilievo furono le modifiche introdotte attraverso la legge di riforma agraria approvata nell'agosto del 1945. Ancorché tale atto avesse lasciato una proporzione significativa di terre nelle mani dei latifondisti, negli anni successivi alla riforma una rilevante porzione dei terreni finì per essere suddivisa fra i capi delle principali famiglie.

Un cambiamento drammatico nella politica agraria albanese si era poi avuto con la legge del 1955 sulla terra: la terra appartenente alle famiglie era divenuta proprietà dei collettivi agricoli, secondo il modello stalinista dei kolkhozes. Allo stesso tempo, si erano imposti requisiti ancora più stretti all'autonomia privata (l'unica transazione economica ammessa era la permuta, mentre la coltivazione delle terre era possibile solo con l'autorizzazione dello stato, all'interno della pianificazione economica centralizzata), il che aveva sostanzialmente reso la nozione di proprietà privata residuale e priva di contenuto reale. Tale declino della proprietà privata troverà il suo compimento definitivo più tardi, con la Costituzione del 1976, il cui art. 18 attribuiva esclusivamente allo stato la proprietà della terra, così eliminando anche il previo riconoscimento dei diritti proprietari in capo ai collettivi agricoli.

Su questo scenario intervenne l'art. 3 della Legge sulla terra n. 7501 del 19 luglio 1991, secondo il quale la terra per uso agricolo doveva essere distribuita in proprietà o

ste modifiche contribuiva la Costituzione temporanea adottata nell'aprile del 1991⁹.

Allo stesso tempo, tuttavia, le autorità avevano iniziato a concentrarsi sulla necessità di una riforma complessiva, che investisse tanto il diritto civile quanto quello commerciale. Dopo una serie di incontri e discussioni con alcuni consulenti stranieri, i giuristi albanesi in servizio presso i Ministeri della Giustizia¹⁰, delle Finanze e del Commercio estero svilupparono l'idea che il sistema giuridico albanese abbisognasse non solo di un insieme di leggi speciali sugli investimenti esteri e sulle attività economiche di natura privata, ma anche di due codici nuovi e separati, uno di diritto privato e l'altro di diritto commerciale. I lavori di redazione delle nuove codificazioni iniziarono fra il 1991 e il 1992.

Il gruppo incaricato della preparazione di una bozza di codice commerciale ha terminato i propri lavori molto velocemente nell'autunno del 1992, e il testo è stato adottato pressoché immediatamente dal Parlamento. Il referente principale per detto Codice è stato il diritto societario francese, come raccolto nella Legge francese 66-357 del 27 luglio 1966 sulle società commerciali. Fonti di ispirazione ulteriore erano venute dal previgente Codice di commercio albanese e dal Codice di commercio tedesco.

Assai più complessa è stata l'elaborazione del Codice civile. Una bozza di codice civile è stata completata solo nel 1994. Nel medesimo

in uso alle persone fisiche o giuridiche albanesi senza che queste dovessero procedere ad alcun pagamento. A neo-costituite commissioni terriere a livello distrettuale e di villaggio venne dato il potere di allocare a chi ne aveva diritto le particelle di terreno. La legge, tuttavia, non aveva risolto tutti i problemi relativi alla trasformazione della proprietà da collettiva a privata. Le questioni residue erano molteplici, e comprendevano, ad esempio: la definizione dei soggetti cui spettava di rappresentare la famiglia nei rapporti giuridici extra-familiari; la fissazione dei criteri in base ai quali era possibile attribuire i titoli sulla terra e suddividerne le quote a livello intra-familiare; la responsabilità dei membri della famiglia rispetto ai debiti contratti da uno dei suoi membri.

⁹ L'art. 45 della Costituzione temporanea della Repubblica dell'Albania aveva abrogato la Costituzione della Repubblica Popolare Socialista albanese del 1976. La Costituzione attuale è stata approvata nel 1998.

¹⁰ Fino al 1990, le funzioni del Ministero della Giustizia erano affidate a una divisione della Corte Suprema. Il Ministero della giustizia è stato ricostituito con la legge n. 7381 del 9 maggio 1990. Fra i molti compiti da quest'atto attribuiti al Ministero, meritano la menzione: la supervisione circa il funzionamento delle Corti e dell'ordine forense; il controllo sulle attività delle corti; la formazione degli avvocati; la redazione e la revisione dei disegni di legge.

anno il Codice civile è stato approvato dal Parlamento e il 1° novembre 1994 il testo è entrato in vigore. Come vedremo meglio al par. 5, i principali modelli di riferimento del Codice sono stati la legge albanese del 1928, soprattutto per ciò che attiene alla materia delle successioni, e il codice civile italiano del 1942, in particolare il libro IV sulle Obbligazioni e contratti¹¹.

5. La situazione dell'Albania non rappresentava certo un unicum nel panorama europeo. Dopo il collasso del sistema sovietico, a partire dalla fine degli anni ottanta del secolo scorso, molti paesi dell'Europa orientale si trovarono ad affrontare problemi simili a quelli che si ponevano ai riformatori del sistema albanese. Le opzioni sul tavolo erano molteplici. Si trattava in particolare di decidere (i) se rivalutare i modelli giuridici preesistenti alla fase socialista, o procedere alla redazione di norme predisposte ad hoc. Nell'ipotesi in cui si accedesse a quest'ultima ipotesi, occorreva scegliere (ii) se sviluppare codici civili transitori o tendenzialmente permanenti. Indipendentemente dall'articolazione temporale dei codici, s'impondeva poi di (iii) definire i modelli dai quali i nuovi testi avrebbero dovuto trarre ispirazione.

5.1. Sul primo profilo, i fautori delle riforme trovarono presto un punto d'incontro.

Da un lato, un consistente numero di argomenti muoveva contro l'idea di una semplice re-istituzione del Codice civile del 1928. Anzitutto, i giuristi albanesi non avevano conservato alcuna memoria storica pervasiva di quel Codice, che era stato totalmente soppiantato dalle categorie e regole privatistiche di matrice sovietica adottate durante la fase socialista. Inoltre, sia i giuristi albanesi che i consulenti stranieri condividevano l'opinione che il Codice del 1928 non fosse sufficientemente moderno, e perciò non si adattasse a regolare la società albanese di fine millennio.

Dall'altro lato, i membri della Commissione per la Codificazione istituita presso il Ministero della Giustizia si trovarono d'accordo anche nell'escludere che potesse bastare una mera riforma del Codice del 1981. Detto Codice venne difatti ritenuto per più versi insoddisfacente. In primo luogo si trattava di un codice di qualità inferiore rispetto a quella pro-

¹¹ Si vd.: G. AJANI, *Die Kodifikation des Zivilrechts in Albanien*, in *Recht in Ost und West*, 1993, 9, 257 ss.

pria ad altre codificazioni socialiste, dato che in esso mancavano del tutto regole circa l'attività economica 'privata' – regole che invece erano presenti nella legislazione di altri paesi socialisti e colà avevano permesso di dare sostegno normativo a qualche istituto o pratica commerciale propria a un'economia di mercato, senza rivoluzionare l'impianto codicistico. In secondo luogo, occorre considerare come il regime autarchico per molte decadi imposto all'Albania dai suoi leader aveva isolato il paese dal commercio internazionale e dall'accesso ai mercati esteri. Ciò non aveva consentito la sopravvivenza di una cultura giuridica di respiro internazionale, come invece era dato di riscontrare in altre esperienze socialiste europee. L'eccezionale isolamento del paese aveva così impedito alla dottrina locale, e di conseguenza al codice, di mantenersi aderente alle rinnovate esigenze del commercio globale. Infine, una mera riforma del codice del 1981 avrebbe potuto facilmente eliminare le prerogative e i privilegi riconosciuti allo stato e alle altre entità di emanazione statale, ma non avrebbe potuto equipaggiare il paese di un testo normativo completo e moderno. Il problema, in altre parole, non era solo di eliminare le previsioni che apparivano desuete o poco compatibili con il rinnovato assetto dei rapporti economici-sociali, ma anche di aggiungere quanto necessario a dare solida base giuridica al rinnovamento capitalistico del paese.

5.2. Adottare una nuova codificazione, insomma, pareva la strada obbligata. Ma codificare sulla base di quale prospettiva temporale? Le opzioni disponibili qui erano sostanzialmente due. Da un canto, si poteva approvare un testo transitorio¹², radicato nelle specifiche condizioni dell'economia post-socialista, ma privo di uno degli attributi propri alle codificazioni tradizionali, ossia quello dell'(auspicata) stabilità nel tempo. D'altro canto, vi era la possibilità di redigere una nuova codificazione in stile occidentale, dotata di regole confacenti a un'economia capitalistica matura (si pensi ad esempio alle norme sui diritti dei consumatori e sui nuovi tipi di contratti) e connotata da una radicata aspirazione alla stabilità – codificazione che però sarebbe stata probabilmente poco aderente alla realtà della società albanese del tempo e come tale probabilmente destinata a non trovare applicazione immediata, quanto meno nel breve periodo¹³.

¹² Un tipico esempio di codice transitorio è quello completato nella primavera del 1993 della Commissione bielorusa presieduta da D. Bulakhov.

¹³ Sui termini di quest'alternativa, v., in generale, J. LANGENFELD e M.W. BLITZER,

La decisione finale si è attestata sull'adozione di un codice definitivo. È cioè prevalsa la convinzione che un sostegno adeguato alla transizione da un'economia dirigista a una di mercato non potesse realizzarsi attraverso risposte settoriali, elaborate ad hoc per rimediare ai problemi più urgenti emersi nel periodo di transizione – come la regolamentazione delle joint-ventures o la protezione degli investimenti stranieri. Al contrario, si ritenne che il passaggio a, e l'istituzione di, un'economia di mercato dovessero essere sostenute e consolidate per mezzo della ricostituzione (e, laddove necessario, della creazione) di un quadro giuridico unitario e tendenzialmente definitivo, capace di fornire un impianto solido e duraturo al ripristino delle transazioni economiche e dello scambio di beni, servizi e capitali. In quest'ottica, l'aspirazione onnicomprensiva propria alla codificazione diveniva uno strumento di garanzia contro il rischio di adozione di norme fra loro incoerenti, oltre che la migliore base tecnica per assicurare un fondamento sicuro allo sviluppo dell'economia e della legislazione. Ma l'idea del codice appariva anche quale l'opzione più efficace per dare traduzione normativa alle obbligazioni internazionali assunte dallo Stato albanese e per assicurare stabilità ai valori fondanti il nuovo sistema, quali ad esempio l'equiparazione di tutti i soggetti davanti alla legge, l'eliminazione delle limitazioni e restrizioni alla circolazione della terra, la tutela dell'autonomia e dell'iniziativa economica privata. Entro il sistema giuridico albanese molti di questi valori non erano mai stati introdotti (o erano stati introdotti in forma puramente nominale, com'era accaduto nel 1928): nel corso del novecento la società albanese era passata direttamente da un'economia di stampo agrario-feudale a un'economia dirigista di matrice socialista.

L'introduzione dei principi sopra richiamati attraverso la diffusione di un'economia di mercato e l'adozione di un codice nuovo si presentava perciò come carica di promesse (oltre che di sfide) per il paese, specie tenuto conto di come esso, a differenza di molti altri sistemi dell'Europa orientale, non aveva mai conosciuto una fase di industrializzazione nel periodo pre-socialista.

5.3. Assunta la decisione di adottare un codice nuovo, restava da definire quali modelli dovessero essere tenuti in considerazione nella sua redazione.

Al riguardo, i giuristi albanesi non avevano dubbi circa la necessità di adottare una prospettiva comparatistica, soprattutto al fine di superare i modelli locali di matrice socialista. Da questo punto di vista, vi era davvero l'imbarazzo della scelta: molti paesi dell'area occidentale avevano da poco terminato i loro lavori di ri-codificazione (ad esempio l'Olanda e il Québec); i codici 'classici' (i.e. quello francese, tedesco etc.) avevano subito riforme che avevano consentito loro di mantenere intatta la loro modernità; nell'area europea un importante numero di settori del diritto privato, soprattutto in materia di contratto e responsabilità civile, era stato aggiornato per effetto delle modifiche imposte dall'(allora) Comunità Europea; modelli uniformi di diritto internazionale (uno per tutti: la Convenzione di Vienna sulla compravendita internazionale di beni mobili) avevano contribuito ad allineare fra loro le strade percorse dai legislatori più recenti.

La scelta fra i vari modelli disponibili e più in generale le operazioni di redazione del codice civile furono tuttavia complicate da molti fattori. Una delle prime complicazioni era data dalle indicazioni confliggenti provenienti dagli esperti stranieri. Beninteso, la presenza di costoro all'interno del processo di ricodificazione era percepita come utile, e sotto plurimi aspetti; tali esperti erano difatti in grado di segnalare difetti e pregi delle legislazioni forestiere e di mettere in luce la misura della possibile incompatibilità di quegli impianti normativi rispetto al tessuto sociale locale. Ma ciascun esperto aveva le proprie ovvie preferenze, spesso dettate dalle proprie affiliazioni culturali, ideologiche o nazionali a un certo sistema, col risultato che la cooperazione internazionale finiva spesso per ridursi, su questo punto, alla strenua competizione fra diversi modelli (e i diversi loro finanziatori). Tali difficoltà erano poi sovente aggravate dalla mancanza di coordinamento fra i vari programmi di assistenza e gli enti che vi partecipavano, nonché dallo spirito missionario che affliggeva taluni di quei progetti¹⁴. Se a ciò si aggiungono i problemi strutturali propri al paese, come la scarsa coordinazione fra le istituzioni coinvolte nel processo di ricodificazione, l'inesistenza di un registro fondiario affidabile, la mancanza di personale amministrativo dotato di un'educazione giuridica, le profonde divisioni religiose evidenti soprattutto

¹⁴ Su questi pericoli con riguardo ai paesi dell'area ex-sovietica, si v. il rapporto della TASK FORCE ON LEGAL REFORM IN THE CIS, *Formirovanie pravovykh osnov rynchnoi ekonomiki*, October 1992, Part 1, 67-71.

allorché si discuteva di famiglia e successioni, si comprende la misura delle sfide cui occorreva trovare una soluzione.

6. Alla fine, la risposta è venuta dalla storia, passata e presente. Quella passata obbligava all'adozione di un codice che riflettesse il serbatoio di conoscenze e istituti propri alla tradizione romanistica dell'Europa continentale – e in particolare quella italo-francese –, nell'ambito del quale l'Albania aveva a lungo orbitato. In una direzione simile puntava anche la spinta dell'Albania verso l'integrazione entro il contesto giuridico europeo. La necessità di allacciare legami economici e finanziari stretti con l'Unione europea imponeva che le regole di quest'ultima fossero tenute in conto dal nuovo codice. Tutte considerazioni, queste, che dovevano ovviamente convergere verso un punto di compromesso con le capacità, necessariamente limitate, dei giuristi albanesi di 'metabolizzare' in tempi rapidi l'importazione di modelli altrui, per quanto ritenuti 'd'avanguardia'.

Quel punto di compromesso non poté che ritrovarsi nel modello italiano. Fattori geografici e storici avevano sempre spinto l'Albania a favorire l'esempio italiano. Fin dai primi anni novanta, l'Italia aveva costituito un punto di riferimento costante per le neo-introdotte riforme giuridiche albanesi (anche in settori esorbitanti lo spettro privatistico, come quelli del diritto costituzionale e della procedura penale). Le iniziative di formazione giuridica messe in atto dal nostro governo e dalle nostre università non hanno fatto altro che incoraggiare questa tendenza. Risultato ne è stato che il Codice civile italiano del 1942, come modificato a seguito delle riforme imposte soprattutto in ragione dell'appartenenza all'UE, si è naturalmente proposto come il modello attrattivo per eccellenza, in particolare nel settore del diritto delle obbligazioni e dei contratti.

Accanto a tale fonte d'ispirazione, il nuovo codice si è mantenuto fedele in molti riferimenti alle due codificazioni albanesi precedenti. In particolare, del codice albanese del 1928 si è preservata – oltre che la regolamentazione di taluni tipi contrattuali 'classici', come ad esempio la permuta, il comodato, la donazione – buona parte della regolamentazione delle successioni e dei diritti reali minori (superficie, usufrutto, uso e abitazione, servitù)¹⁵. Nel segno della continuità con il Codice civile

¹⁵ Sia la materia delle successioni che quella dei diritti reali erano state potentemente modificate dalla legislazione di ispirazione socialista: il riconoscimento dei diritti reali

del 1981 si pongono invece la presenza di un capitolo generale (artt. 12-34) dedicato alla disciplina del negozio giuridico (in Albanese 'veprim juridik')¹⁶ – istituto ritenuto particolarmente utile in sede codificatoria per la sua capacità di sintesi delle regole correlate alla formazione e alla validità di una varietà di rapporti giuridici (contratti, promesse unilaterali, donazioni, testamenti).

Quanto appena esposto spiega perché il Codice civile del 1994 si apra con una parte generale, impegnata a regolare i soggetti di diritto, i negozi giuridici e i meccanismi di protezione dei diritti (Libro primo).

A questa parte seguono il libro dedicato alla proprietà, ai diritti reali minori e al possesso, nonché agli strumenti di tutela a favore del titolare di un diritto reale e/o del possessore (Libro secondo). Il libro terzo si occupa del diritto delle successioni. Oggetto del libro quarto sono le obbligazioni in generale: le diverse specie di obbligazione (solidali, alternative, pecuniarie) e tutte le questioni inerenti l'(in)adempimento e l'estinzione delle obbligazioni. Sono qui contenute anche le regole in materia di responsabilità extracontrattuale, gestione di affari altrui, pagamento dell'indebito e arricchimento ingiustificato. Infine, il libro quinto contiene le disposizioni in materia di contratto, in generale e con riguardo a singoli tipi.

È proprio sul versante delle obbligazioni, come anticipato, che si è deciso di fare affidamento quasi esclusivo al Libro IV del Codice civile italiano del 1942¹⁷. Militavano a favore della scelta del modello italiano

minori era andato sostanzialmente perdendosi durante l'epoca socialista; la speciale classificazione della proprietà e la soppressione della proprietà individuale dei mezzi di produzione aveva ovviamente inciso altrettanto potentemente sul diritto delle successioni.

¹⁶ La nozione di negozio giuridico, come è noto, non figura nel Codice civile italiano del 1942, sebbene la lunga e pervasiva influenza del pensiero giuridico tedesco su quello italiano, rendano l'espressione di uso comune tanto nel linguaggio scolare quanto nelle prassi giurisprudenziali.

¹⁷ A quello scopo si presentava come assai meno adatto il modello italiano del diritto della responsabilità civile (né in quella materia ispirazione poteva trarsi dal Codice civile albanese del 1981, le cui previsioni nella materia extracontrattuale erano state distorte delle dottrine socialiste di cui era imbevuto il testo). Il codice civile del 1942 aveva agli occhi dei codificatori albanesi il difetto di non recare alcun segno del complesso insieme di regole interpretative forgiato nel tempo successivo dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Meglio attrezzato a far fronte alle esigenze poste dalla società albanese degli anni novanta appariva invece il Codice civile olandese. Quest'ultimo, data la sua relativa novità, aveva il pregio di riflettere le modifiche imposte dall'Unione Europea in quest'ambito e di sintetizzare l'evoluzione giurisprudenziale e scolare che nelle ultime

non solo considerazioni di continuità storica, legate al tradizionale affidamento del legislatore albanese ai modelli nostrani¹⁸, ma anche le particolari caratteristiche del codice italiano, a cominciare dalla sua natura mista, a cavallo fra influenze francesi e tedesche, che lo rendeva la summa migliore di quel diritto europeo al quale l'Albania intendeva avvicinarsi.

Abstract

Dall'indipendenza del paese fino ai giorni nostri, il diritto privato albanese si è sviluppato a stretto contatto con quello italiano. La cultura giuridica italiana ha in effetti esercitato in Albania un'influenza continua, sebbene connotata da tassi variabili di intensità. Scopo del saggio è illustrare l'evoluzione recente degli influssi italiani sul diritto albanese, dall'adozione nel 1928 del primo codice civile, all'instaurarsi del regime socialista e alla seconda codificazione civile del 1981, fino alla transizione verso l'economia di mercato, con l'adozione di un terzo Codice civile nel 1994.

Since the country's independence, Albanian private law has developed in close contact with Italian law. Italian legal culture has indeed been, with variable intensity, a constant source of confrontation and inspiration for Albanian jurists. The aim of this entry is to illustrate the recent developments of the Italian influence on Albanian law, from the enactment of the first Albanian Civil Code of 1928, through the communist era and the second Civil Code of 1981, to the latest transition to the market economy and the adoption of a third Civil Code in 1994.

decadi aveva interessato la materia. Nell'assumere l'esempio olandese a faro della disciplina, si è comunque posta attenzione ai rischi legati all'importazione di elementi troppo innovativi o distanti dalle condizioni effettive della società e dell'economia albanese. Il riferimento è ad esempio agli ostacoli che alcune acquisizioni recenti del diritto occidentale della responsabilità civile (e.g. la tutela extracontrattuale dell'ambiente) potessero porre rispetto all'obiettivo della transizione a un'economia di mercato, quali elementi suscettibili di rendere l'esercizio di talune attività particolarmente costoso, soprattutto per gli imprenditori e gli investitori stranieri.

¹⁸ Retro, n. 2.